

Rapporto

numero

6170 R

Concerne

data

2 settembre 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

della Commissione della legislazione sul messaggio 10 febbraio 2009 concernente la Legge sulla statistica cantonale

I. INTRODUZIONE

Nel "Compendio" (pag. 3 del messaggio n. 6170 del Consiglio di Stato) si presentano alcuni richiami alla definizione del termine STATISTICA ed alla STORIA ticinese di questa scienza, dal punto di vista teorico e da quello applicato.

Anche questo rapporto della Commissione della Legislazione vuole, nell'introduzione, ricordare innanzitutto i lavori e le pubblicazioni di Stefano Franscini, che risalgono all'Ottocento, l'istituzione, nel 1929, dell'Ufficio Cantonale di Statistica e richiamare tutti gli studi e le pubblicazioni che sono stati prodotti dalla statistica pubblica in questo Cantone.

Merita una sottolineatura positiva la metodologia utilizzata dal Consiglio di Stato che ha facilitato il lavoro commissionale per affrontare una tematica molto complessa così come sembra opportuno il riferimento alla coerenza con il Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul Piano Finanziario 2008-2011 ed il riferimento all'Iniziativa parlamentare presentata nel 2007 dal deputato Manuele Bertoli e cofirmatari del PS.

Una recente pubblicazione dell'Ustat (Documenti di lavoro - Rendiconto Ustat - 2008 - 08.04.2009) spiega qual è stato l'impegno dello stesso Ufficio nell'ambito della preparazione della proposta del messaggio n. 6170 e del disegno di Legge sulla statistica cantonale. Riprendiamo queste considerazioni sull'attività straordinaria profusa dalla Direzione:

"Secondo l'incarico ricevuto dal Consiglio di Stato, con risoluzione del 12 febbraio 2008 la Direzione Ustat ha operato all'interno dello specifico Gruppo di lavoro, composto da un gruppo ristretto di carattere operativo e da un gruppo di accompagnamento interdipartimentale a carattere consultivo.

Il risultato di questa attività è una proposta di disposto legislativo inteso da un lato a creare una base giuridica appropriata, che semplifichi la complessa e frammentata legislazione esistente, d'altro canto, a completare il quadro legislativo attuale sotto molti aspetti ormai lacunoso. La legge sancisce inoltre i principi fondamentali alla base di qualsiasi attività di statistica pubblica e disciplina il coordinamento del sistema statistico cantonale, in modo da evitare i doppioni, sfruttare le sinergie e incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema. Tre sono le misure di coordinamento introdotte:

- a) l'incarico quale coordinatore della statistica cantonale affidato all'Ustat,*
- b) l'introduzione del Programma pluriennale della statistica cantonale, quale strumento di programmazione, monitoraggio e verifica dell'intero sistema deciso dal Consiglio di Stato ad inizio di ogni legislatura,*

c) *l'istituzione della Commissione della statistica cantonale, organo consultivo del Consiglio di Stato rappresentante delle principali cerchie interessate.*"

II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

A) La statistica quale compito specifico dello Stato

La distinzione tra "statistica privata" e "statistica pubblica", spiegata nel messaggio, precisa che il disegno di legge, proposto dall'Esecutivo al Gran Consiglio, si riferisce puntualmente al campo della statistica pubblica condotta in Ticino. Nel documento sono pure elencati alcuni obiettivi che si vogliono raggiungere con la nuova legge.

I riferimenti trovano le loro radici nei venti punti fondamentali della "Carta della statistica pubblica svizzera" del 24 maggio 2002 (con le 5 aree: Informazione pubblica - Indipendenza - Diffusione - Qualità - Protezione della personalità).

La produzione e la diffusione delle informazioni statistiche sono puntualmente descritte con la definizione del fabbisogno, la concezione della rilevazione, la raccolta dei dati, il loro trattamento e la validazione, l'archiviazione e la documentazione, l'elaborazione, le analisi e l'interpretazione, per arrivare alla diffusione.

B) La statistica pubblica in Svizzera e in Ticino

Come è il caso in molti settori e nelle loro competenze legislative, anche nel campo della statistica pubblica la struttura federalista della Confederazione ha condotto alla suddivisione di lavori tra statistica federale, cantonale e comunale.

Lo Stato nazionale dispone della Legge sulla statistica che risale al 1992, entrata in vigore nel 1993: l'attore principale è l'Ufficio federale di statistica, che ha i suoi uffici da qualche anno a Neuchâtel.

In sedici Cantoni e in quattro Città operano attualmente unità amministrative specializzate. Nel 1998 è stata fondata la Conferenza degli uffici regionali di statistica della Svizzera (CORSTAT).

Il messaggio del Consiglio di Stato si diffonde in modo completo, accompagnandolo con un breve cenno storico, nella descrizione di quanto fa l'Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (USTAT) e di quanto fanno in ambito statistico altri servizi cantonali dei vari Dipartimenti.

I Comuni, nel Cantone, svolgono essenzialmente il compito di servitori di dati per la statistica pubblica cantonale e federale. In alcune realtà comunali, soprattutto in quelle urbane, vengono prodotti studi su problemi locali specifici.

C) Le ragioni per una nuova Legge sulla statistica cantonale

Sulla scia della Legge federale citata sopra sono state studiate e sono state promulgate leggi cantonali nei Cantoni Ginevra (1993), Vaud (1999), Lucerna (2006) e Friburgo (2006). Un progetto di legislazione è in preparazione nel Canton Zurigo.

Nella nostra realtà l'attuale base legale è da considerarsi, citando alla lettera il messaggio del Consiglio di Stato, "oramai incompleta, superata e totalmente inadeguata per rispondere alle nuove sfide a cui è sottoposta la statistica cantonale".

È indispensabile rinnovarla per rispondere alle necessità attuali con strutture ammodernate e con strumenti e strutture adeguati.

D) La procedura di consultazione relativa alla legge

Nello scorso anno fu aperta una procedura di consultazione alla quale risposero 11 Comuni, 8 Associazioni, 3 Partiti politici, 1 centro studi e 1 privato.

La risposta non può certamente definirsi, dal punto di vista quantitativo, molto soddisfacente. Con alcune risposte furono espresse critiche al testo del Consiglio di Stato, che ne ha tenuto conto nella formulazione del disegno di legge e nel messaggio ora in discussione.

E) Il disegno di legge

La Commissione della Legislazione ha esaminato gli articoli della nuova Legge proposti con il messaggio n. 6170 alla luce delle motivazioni descritte da pagina 20 a pagina 25, sempre tenendo presente che si tratta di una "legge quadro" con attenzione alle caratteristiche della statistica pubblica, della sua organizzazione, la pianificazione e il coordinamento, la rilevazione dei dati, l'accessibilità e la suddivisione dell'informazione statistica, la protezione dei dati e le sanzioni previste per le eventuali violazioni.

Da pagina 25 a pagina 39 dello stesso messaggio si trovano le spiegazioni articolo per articolo delle proposte dell'Esecutivo.

F) Le considerazioni finali

Nelle considerazioni finali il Consiglio di Stato ricorda le iniziative di Chiara Simoneschi-Cortesi, riprese da Monica Duca Widmer (accolte dal Gran Consiglio e poi ritirate) e quella del Partito Socialista sottoscritta dal deputato Manuele Bertoli e cofirmatari, che viene evasa con il Disegno di Legge.

Il Consiglio di Stato considera anche la conformità con le Linee Direttive e il Piano Finanziario 2008-2011 e scrive che "il progetto non prevede potenziamenti dei servizi statistici e non comporta costi supplementari per il Cantone", come pure i vantaggi derivanti ai Comuni, per i quali non sono previsti oneri o costi supplementari.

La nuova legge comporta evidentemente l'abrogazione o il cambiamento di altre normative superate dalla nuova impostazione.

Un opportuno esame ha mostrato la compatibilità con le norme federali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

III. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Riunioni dedicate all'oggetto

1.1 *Esame generale*

La Commissione della Legislazione aveva dedicato al messaggio n. 6170, che porta la data del 10 febbraio 2009, una prima riunione il 1° aprile 2009 e in quell'occasione aveva deciso di invitare il Capo del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), accompagnata dai funzionari responsabili, ad un incontro che si svolse tre settimane dopo (22 aprile 2009).

La Consigliera di Stato signora Laura Sadis era accompagnata dal suo collaboratore Giorgio De Biasio e dal Capo dell'Ufficio di statistica signora Dania Poretti.

Durante l'incontro la direttrice del DFE ha sottolineato l'importanza e la valenza della statistica pubblica, elemento fondante e conoscitivo, una sorta di bene pubblico informativo per i cittadini e i politici, utile a conoscere per esprimersi e decidere. Nel Cantone vi è la ne-

cessità di una base legale aggiornata e chiara, perché la legislazione in materia è diventata vetusta e in parte superata. La discussione ha pure riservato attenzione alla metodologia di lavoro scelta, ai confronti intercantonali, alla procedura di consultazione. Il Capo ufficio ha pure risposto alla domanda sul "Conto sanitario": è stato preparato il conto 2004, quello del 2005 sarà pronto in autunno e si sta terminando la redazione del messaggio per introdurre nella Legge sanitaria il dispositivo che consenta la realizzazione del conto sanitario, per elaborare il quale sono necessarie informazioni molto sensibili. Alla fine della seduta sono stati consegnati i documenti richiesti (la composizione dei gruppi di lavoro, la procedura di consultazione e le leggi degli altri cantoni sulla statistica).

Il 20 maggio 2009 è stato ospite della Legislazione il dott. Carlo Malaguerra, già Direttore dell'Ufficio federale di statistica, alla presenza anche dei funzionari cantonali De Biasio e Poretti. Era stato invitato per la sua riconosciuta competenza nel settore e ha dato un apprezzato contributo sul tema della Legge. Secondo questo esperto il Ticino sta compiendo un notevole passo in avanti per quanto concerne la codificazione, la chiarificazione e il consolidamento dell'Ufficio cantonale di statistica. Ha inoltre confermato che la nuova legge consegnerà opportunità positive di collaborazione con l'Ufficio federale e migliorerà il coordinamento delle attività. Il programma statistico verrà deciso per ogni legislatura dal Consiglio di Stato ed il programma pluriennale lo obbligherà a fissare delle priorità e a presentare la sua politica statistica. Il Gran Consiglio si pronuncerà sul programma pluriennale.

Il dott. Malaguerra esterna alcune proposte per gli articoli 12 e 15, che la commissione valuterà durante l'esame della Legge articolo per articolo. L'incontro è stato molto positivo.

1.2 Prima lettura articolo per articolo

Il 27 maggio 2009 la Commissione inizia la prima lettura articolo per articolo. Per facilitare il lavoro sono presenti i due rappresentanti del DFE (Poretti e De Biasio).

All'**art. 3 cpv. 2**, così come all'**art. 9 cpv. 2 lett. b.**, viene sostituita la parola "*immagazzina*" con il termine "*archivia*".

Nell'esame dell'articolo la Commissione ha tenuto conto del parere espresso da Carlo Malaguerra sul termine "*pubblica*", ritenuto più adeguato rispetto al termine "*ufficiale*".

Proposta Messaggio n. 6170	Proposta Commissione
<p>Art. 3</p> <p>Compiti della statistica cantonale</p> <p>¹La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti informazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l'economia, la vita sociale, l'ambiente e l'uso del territorio.</p> <p>²Essa raccoglie, tratta, immagazzina, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.</p>	<p>Art. 3</p> <p>Compiti della statistica cantonale</p> <p>¹La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti informazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l'economia, la vita sociale, l'ambiente e l'uso del territorio.</p> <p>²Essa raccoglie, tratta, archivia, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.</p>

<p>³Nell'ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica ufficiale svizzera ed internazionale.</p>	<p>³Nell'ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica pubblica svizzera ed internazionale.</p>
<p>⁴Le informazioni della statistica cantonale servono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rispondere nella misura del possibile ai bisogni d'informazione della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti, in particolare le collettività pubbliche, gli ambienti scientifici e economici, i partner sociali, i diversi gruppi d'interesse, i media e il pubblico in generale; b) preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone; c) contribuire alla conoscenza e all'analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni nei settori menzionati al capoverso 1; d) realizzare progetti di ricerca d'interesse generale. 	<p>⁴Le informazioni della statistica cantonale servono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rispondere nella misura del possibile ai bisogni d'informazione della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti, in particolare le collettività pubbliche, gli ambienti scientifici e economici, i partner sociali, i diversi gruppi d'interesse, i media e il pubblico in generale; b) preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone; c) contribuire alla conoscenza e all'analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni nei settori menzionati al capoverso 1; d) realizzare progetti di ricerca d'interesse generale.

Suscita discussione l'art. 4. È stato ripreso in seconda lettura.

Art. 9

Viene discussa la proposta di Malaguerra al **cpv. 1**. La prima frase viene cambiata e risulterà essere: "*L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino è l'autorità cantonale competente*", invece di "*L'autorità (...)*".

Proposta Messaggio n. 6170	Proposta Commissione
<p>Art. 9 Autorità cantonale competente</p> <p>¹L'Autorità cantonale competente è l'Ufficio di statistica del Cantone Ticino; esso funge nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.</p> <p>²Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 4 di questa legge e nell'ambito del programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esegue le principali rilevazioni statistiche del Cantone; b) gestisce, tratta, immagazzina, e documenta i dati della principali statistiche a valenza cantonale; 	<p>Art. 9 Autorità cantonale competente</p> <p>¹L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino è l'autorità cantonale competente; esso funge nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.</p> <p>²Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 4 di questa legge e nell'ambito del programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esegue le principali rilevazioni statistiche del Cantone; b) gestisce, tratta, archivia, e documenta i dati della principali statistiche a valenza cantonale;

<p>c) assicura la pubblicazione e la diffusione dell'informazione statistica;</p> <p>d) realizza, per conto proprio o in collaborazione, analisi e ricerche sui principali fenomeni relativa alla popolazione, all'economia, alla vita sociale, all'ambiente e all'uso del territorio;</p> <p>e) fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.</p> <p>³Essa coordina la statistica cantonale, prepara, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale, intrattenendo le necessarie relazioni.</p>	<p>c) assicura la pubblicazione e la diffusione dell'informazione statistica;</p> <p>d) realizza, per conto proprio o in collaborazione, analisi e ricerche sui principali fenomeni relativa alla popolazione, all'economia, alla vita sociale, all'ambiente e all'uso del territorio;</p> <p>e) fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.</p> <p>³Essa coordina la statistica cantonale, prepara, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale, intrattenendo le necessarie relazioni.</p>
---	---

Anche agli artt. 10, 11, 12, 15, 18, 19 e 21 verrà esplicitato il termine "*l'Ufficio di statistica*".

Suscita discussione l'art. 13. È ripreso in seconda lettura.

Suscitano discussione gli artt. 22, 23 e 24. Sono ripresi in seconda lettura.

1.3 Seconda lettura articolo per articolo

Il 2 settembre 2009 la Commissione procede alla seconda lettura articolo per articolo.

Art. 4

Il cpv. 1 dell'art. 4 indicava "*l'informazione statistica è un bene pubblico*".

Dopo alcuni approfondimenti sulla terminologia (statistica di dominio pubblico, servizio pubblico, bene pubblico) si ritiene che si possa far capo ad una terminologia più attuale. La recente edizione del libro "Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore", dell'ottobre 2007 nel volume 2, da pag. 501 a pag. 511, contiene la voce "Beni pubblici" che può aiutare a risolvere la questione che ci interessa. L'autore Marco Olivi scrive: "(...) *È stato proposto un modello, aggiornato anche nel lessico, ove la nozione di beni pubblici è sostituita con la più moderna di "beni a destinazione pubblica" (...) e si recupera quindi il valore di scambio altrimenti precluso dall'incommerciabilità. Tali attitudini possono svolgersi solo compatibilmente con la destinazione del bene e pertanto sono soggette ai poteri della Pubblica Amministrazione*".

Il cpv. 1 si propone quindi nel seguente testo: "**L'informazione statistica è un bene a destinazione pubblica**".

Proposta Messaggio n. 6170	Proposta Commissione
<p>Art. 4</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>¹L'informazione statistica è un bene pubblico.</p>	<p>Art. 4</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>¹L'informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.</p>

<p>²Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.</p> <p>³La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l'imparzialità delle informazioni statistiche.</p> <p>⁴La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.</p>	<p>²Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.</p> <p>³La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l'imparzialità delle informazioni statistiche.</p> <p>⁴La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.</p>
--	--

Art. 13

Marginale proposta dal CdS: "Commissione della statistica cantonale".

La Commissione propone invece: "**Commissione scientifica della statistica cantonale**"
Il cpv. 1 riprende il termine della marginale.

Cpv. 3 - lett. e) invece di "valuta il programma (...)" "**collabora alla valutazione del programma**".

Proposta Messaggio n. 6170	Proposta Commissione
<p>Art. 13</p> <p>Commissione della statistica cantonale</p> <p>¹Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva denominata Commissione della statistica cantonale e ne definisce l'organizzazione, la composizione e il funzionamento.</p> <p>²La Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle principali cerchie interessate.</p> <p>³La Commissione svolge i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> partecipa alla formulazione dei bisogni generali in materia di informazione statistica a livello cantonale; contribuisce alla riflessione sugli orientamenti generali della statistica cantonale; contribuisce alla preparazione del programma pluriennale; 	<p>Art. 13</p> <p>Commissione <u>scientifica</u> della statistica cantonale</p> <p>¹Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva denominata Commissione scientifica della statistica cantonale e ne definisce l'organizzazione, la composizione e il funzionamento.</p> <p>²La Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle principali cerchie interessate.</p> <p>³La Commissione svolge i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> partecipa alla formulazione dei bisogni generali in materia di informazione statistica a livello cantonale; contribuisce alla riflessione sugli orientamenti generali della statistica cantonale; contribuisce alla preparazione del programma pluriennale;

<p>d) propone raccomandazioni relative alla realizzazione di progetti e di attività statistiche;</p> <p>e) valuta il programma di lavoro pluriennale e il suo stato di realizzazione;</p> <p>f) fornisce il suo apporto per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.</p>	<p>d) propone raccomandazioni relative alla realizzazione di progetti e di attività statistiche;</p> <p>e) collabora alla valutazione del programma di lavoro pluriennale e del suo stato di realizzazione;</p> <p>f) fornisce il suo apporto per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.</p>
--	---

Capitolo VI - Sanzioni - Proposta: **Sanzioni amministrative**

Art. 22

lett. a) - L'importo della multa passa da fr. 3'000.- a **fr. 5'000.-**

lett. b) - L'importo passa da fr.5'000.- a **fr. 10'000.-**

Art. 23

La proposta di cambiamento dell'importo indicato nella seconda parte dell'articolo si giustifica poiché la "negligenza" deve essere considerata meno grave "dell'intenzione" e si passa dai fr. 5'000.- del messaggio ai **fr. 3'000.-**. Rimane comunque valida la spiegazione data a pag. 38 del messaggio del Consiglio di Stato.

Proposta Messaggio n. 6170	Proposta Commissione
<p>Art. 22</p> <p>Violazione dell'obbligo di informazione</p> <p>Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali,</p> <p>a) nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo di informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 3'000.--;</p> <p>b) fornisce intenzionalmente informazioni false, è punito con una multa fino a fr. 5'000.--.</p>	<p>Art. 22</p> <p>Violazione dell'obbligo di informazione</p> <p>Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali,</p> <p>a) nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo di informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 5'000.--;</p> <p>b) fornisce intenzionalmente informazioni false, è punito con una multa fino a fr. 10'000.--.</p>
<p>Art. 23</p> <p>Violazione del segreto statistico</p> <p>Chiunque viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto statistico, comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.</p> <p>Se il reato è commesso per negligenza la multa non può superare fr. 5'000.--.</p>	<p>Art. 23</p> <p>Violazione del segreto statistico</p> <p>¹Chiunque viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto statistico, comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.</p> <p>²Se la violazione è commessa per negligenza la multa non può superare fr. 3'000.--.</p>

IV. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di accogliere il decreto legislativo allegato a questo rapporto.

L'iniziativa generica presentata il 17 settembre 2007 da Manuele Bertoli per il Gruppo PS, *Legge cantonale sulla statistica*, con la proposta di nuova legge trova la risposta concreta ed è quindi da considerare evasa.

Per la Commissione della legislazione:

Dario Ghisletta, relatore

Bignasca M. (con riserva) - Caimi (con riserva) -

Calastri - Carobbio - Dafond - Ducry -

Gianoni (con riserva) - Guidicelli (con riserva) -

Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani (con riserva) -

Paparelli (con riserva) - Pedrazzini (con riserva) -

Pestoni - Solcà

Disegno di

LEGGE

sulla statistica cantonale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 febbraio 2009 n. 6170 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 settembre 2009 n. 6170R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopi

Questa legge ha lo scopo di:

- a) definire i compiti della statistica pubblica condotta in Ticino, denominata statistica cantonale, e i principi che ne reggono l'operare;
- b) organizzare la statistica cantonale;
- c) favorire la cooperazione con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli organismi interni ed esterni al Cantone nell'ambito della statistica;
- d) garantire l'accesso all'informazione statistica disponibile;
- e) garantire il rispetto della protezione dei dati nell'attività statistica.

Art. 2

Campo di applicazione

¹La legge si applica alle attività statistiche:

- a) ordinate dal Consiglio di Stato;
- b) eseguite o fatte eseguire dalle unità amministrative del Cantone;
- c) di corporazioni e istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato alle quali l'autorità competente delega l'esecuzione di un mandato nell'ambito statistico.

²Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività statistiche di altre corporazioni e di altri istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato, se questi:

- a) sottostanno alla vigilanza dello Stato;
- b) ricevono aiuti finanziari o indennizzi dello Stato;
- c) esercitano un'attività in base ad una concessione o autorizzazione dello Stato.

³Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4, 5 e da 14 a 17 di questa legge.

⁴Il Consiglio di Stato rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l'autonomia degli organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.

Art. 3

Compiti della statistica cantonale

¹La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti informazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l'economia, la vita sociale, l'ambiente e l'uso del territorio.

²Essa raccoglie, tratta, archivia, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.

³Nell'ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica pubblica svizzera ed internazionale.

⁴Le informazioni della statistica cantonale servono a:

- a) rispondere nella misura del possibile ai bisogni d'informazione della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti, in particolare le collettività pubbliche, gli ambienti scientifici e economici, i partner sociali, i diversi gruppi d'interesse, i media e il pubblico in generale;
- b) preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone;
- c) contribuire alla conoscenza e all'analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni nei settori menzionati al capoverso 1;
- d) realizzare progetti di ricerca d'interesse generale.

Art. 4

Principi fondamentali

¹L'informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.

²Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.

³La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l'imparzialità delle informazioni statistiche.

⁴La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

Art. 5

Principi di rilevazione dei dati

¹Per fornire le informazioni statistiche di cui all'art. 3 cpv. 1, la statistica cantonale:

- a) si avvale in prima misura dei dati disponibili presso le unità amministrative del Cantone o gli altri organismi sottoposti a questa legge (utilizzo di dati amministrativi);
- b) procede alla regionalizzazione di statistiche federali, se le fonti di cui alla lettera a) si rivelano insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili;
- c) realizza rilevazioni dirette, se le fonti di cui alle lettere a) e b) si rivelano insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili; tale modalità di raccolta dei dati deve essere limitata allo stretto necessario.

²Per ogni rilevazione diretta, effettuata in applicazione di questa legge, l'autorità competente precisa, tramite regolamento, l'oggetto della rilevazione, lo scopo, le persone interrogate, l'organismo responsabile, l'obbligo di informare e il costo della rilevazione.

Capitolo secondo - Competenze e partecipazione

Art. 6

Competenza di ordinare rilevazioni

¹Il Consiglio di Stato ordina le rilevazioni statistiche necessarie e ne regola le modalità.

²Esso può delegare questa competenza ad un'unità amministrativa del Cantone, o ad un organismo di diritto pubblico:

- a) per rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b) per rilevazioni senza obbligo di informare riguardanti una piccola cerchia di imprese e aziende di diritto privato o pubblico;
- c) per rilevazioni uniche e senza obbligo di informare presso una piccola cerchia di persone.

³Gli istituti per la promozione della ricerca e i centri di ricerca sottoposti a questa legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.

⁴Altri organismi sottoposti a questa legge possono ordinare autonomamente:

- a) rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b) rilevazioni senza obbligo di informare presso persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico, con le quali gli organismi collaborano per l'esecuzione dei loro compiti;
- c) rilevazioni con obbligo di informare, se un'altra legge lo prevede.

Art. 7

Obblighi delle persone interrogate

¹Le unità amministrative del Cantone e gli organismi cantonali di diritto pubblico sottostanno all'obbligo di informazione.

²Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti, nonché i Comuni, all'obbligo di informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono.

³Le persone sottoposte all'obbligo di informazione devono fornire le informazioni in modo completo, secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

⁴Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità. Il Consiglio di Stato può prevedere un indennizzo per informazioni rilasciate volontariamente che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.

Art. 8

Partecipazione dei Comuni e di altri organismi

¹Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato stabilisce in che misura i Comuni e gli altri organismi che sottostanno a questa legge partecipano all'esecuzione.

²Esso può ordinare l'assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici.

³Il Consiglio di Stato può accordare ai Comuni e agli altri organismi partecipanti un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite volontariamente, purché siano di interesse generale per il Cantone.

⁴Gli istituti per la promozione della ricerca, i centri di ricerca e altri organismi competenti, se vi consentono, possono essere chiamati a partecipare all'esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.

Capitolo terzo - Organizzazione della statistica cantonale

Art. 9

Autorità cantonale competente

¹L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino è l'autorità cantonale competente; esso funge nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.

²Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 4 di questa legge e nell'ambito del programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali:

- a) esegue le principali rilevazioni statistiche del Cantone;
- b) gestisce, tratta, archivia, e documenta i dati della principali statistiche a valenza cantonale;
- c) assicura la pubblicazione e la diffusione dell'informazione statistica;
- d) realizza, per conto proprio o in collaborazione, analisi e ricerche sui principali fenomeni relativa alla popolazione, all'economia, alla vita sociale, all'ambiente e all'uso del territorio;
- e) fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.

³Essa coordina la statistica cantonale, prepara, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale, intrattenendo le necessarie relazioni.

Art. 10

Coordinamento e collaborazione

¹Al fine di garantire il coordinamento della statistica cantonale, l'Ufficio di statistica:

- a) collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, gli organismi regionali, le altre unità amministrative del Cantone, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici;
- b) elabora basi omogenee per la comparabilità cantonale, regionale, nazionale e internazionale;
- c) può emanare direttive tecniche che regolino l'esecuzione coordinata di compiti statistici e lo scambio di dati.

²Per facilitare il coordinamento, l'Ufficio di statistica competente viene consultato dalle unità amministrative del Cantone, dai Comuni e dagli altri organismi che sottostanno a questa legge in merito ad ogni progetto che abbia significativa valenza statistica; si tratti di una rilevazione, di una revisione di nomenclature, metodo, procedure di trattamento, caratteristiche o identificatori, di uno studio, di una pubblicazione o di uno sfruttamento di dati amministrativi utilizzabili anche a scopi statistici.

³L'Ufficio di statistica viene consultato in occasione dell'elaborazione di nuove disposizioni legislative che prevedono la raccolta o lo sfruttamento di dati utilizzabili anche a scopi statistici.

⁴Per facilitare e promuovere la rilevazione e l'utilizzo di dati amministrativi, l'Ufficio di statistica viene consultato in occasione di progetti di creazione e modifica di sistemi informativi, basi dati e registri rilevanti per la statistica pubblica.

Art. 11

Registri

¹L'Ufficio di statistica può creare, o partecipare alla costituzione, e gestire registri a scopi statistici, qualora sia espressamente autorizzata da leggi, che disciplinano almeno lo scopo, il contenuto, i diritti di accesso e le responsabilità della tenuta. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

²Le informazioni derivanti dalla tenuta di registri non possono essere utilizzate per altri fini, salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia acconsentito per scritto.

Art. 12

Programma pluriennale

¹L'Ufficio di statistica prepara per ogni legislatura il programma pluriennale della statistica cantonale, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge, con il contributo della Commissione della statistica cantonale e coordinandolo con la statistica federale.

²Il Consiglio di Stato approva il programma pluriennale e lo sottopone, per discussione, al Gran Consiglio.

³Il programma pluriennale informa in merito a:

- a) le principali attività della statistica cantonale e i relativi prodotti;
- b) le risorse umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione;
- c) le implicazioni per le cerchie intervistate e per chi collabora alle rilevazioni;
- d) la cooperazione con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni e, se del caso, gli altri Paesi.

Art. 13

Commissione scientifica della statistica cantonale

¹Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva denominata Commissione scientifica della statistica cantonale e ne definisce l'organizzazione, la composizione e il funzionamento.

²La Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle principali cerchie interessate.

³La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) partecipa alla formulazione dei bisogni generali in materia di informazione statistica a livello cantonale;
- b) contribuisce alla riflessione sugli orientamenti generali della statistica cantonale;
- c) contribuisce alla preparazione del programma pluriennale;
- d) propone raccomandazioni relative alla realizzazione di progetti e di attività statistiche;
- e) collabora alla valutazione del programma di lavoro pluriennale e del suo stato di realizzazione;
- f) fornisce il suo apporto per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.

Capitolo quarto - Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14

Segreto statistico e protezione dei dati

¹I dati rilevati o trasmessi per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia acconsentito per scritto.

²I dati rilevati a fini statistici sono trattati confidenzialmente.

³Tutte le persone incaricate di attività statistiche nell'ambito di questa legge sono tenute a mantenere il segreto sui dati personali, di cui sono venute a conoscenza nel loro lavoro; questo obbligo vale in particolare anche per le persone che, nel Cantone, nei Comuni e negli altri organismi, hanno partecipato alle rilevazioni, come pure per le persone che ricevono dati o che vi hanno accesso.

Art. 15

Collegamento dei dati

¹Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio di statistica può collegare dati tra loro se questi vengono in seguito resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una protezione particolare o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

²In questo ambito l'Ufficio di statistica può utilizzare il nuovo numero di assicurato ai sensi dell'art. 50e della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i supersiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).

³Per adempiere i loro compiti statistici, gli altri servizi cantonali e comunali possono collegare dati della statistica cantonale tra loro, unicamente previa approvazione scritta da parte dei proprietari di questi dati e in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli stessi e alle condizioni enunciate al cpv. 1.

Art. 16

Rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati

¹Per la protezione dei dati, in tutte le attività statistiche sono applicabili, oltre alle disposizioni di questa legge, le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali. Gli organismi che eseguono una rilevazione statistica federale, o vi partecipano, osservano le disposizioni federali.

²Il materiale di rilevazione che contiene, oltre ai dati richiesti, nomi, indirizzi o numeri di identificazione delle persone interessate, può essere elaborato solo dagli organismi responsabili della rilevazione.

³I produttori di statistiche della statistica cantonale possono trasmettere i dati personali raccolti a servizi statistici e istituzioni per la promozione della ricerca o a centri di ricerca cantonali e federali nonché a terzi, per scopi esclusivamente statistici, se:

- a) i dati sono stati resi in forma anonima;
- b) il destinatario comunica a terzi i dati soltanto con l'autorizzazione del produttore;
- c) il destinatario pubblica i risultati del trattamento in una forma che escluda l'identificazione delle persone implicate;
- d) se il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto statistico e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

Art. 17

Sicurezza e conservazione dei dati

¹Gli organismi che elaborano dati personali a scopi statistici devono proteggerli contro la perdita, il furto e ogni elaborazione illecita mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi.

²I dati personali devono essere conservati in modo tale da non essere consultati, modificati o distrutti da parte di persone non autorizzate.

³Gli organismi responsabili di rilevazioni possono conservare gli elenchi di nomi, gli indirizzi, i numeri di identificazione delle persone interessate e il materiale di rilevazione, elaborati per la preparazione, l'esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono strettamente necessari all'attività statistica, dopo di che vanno distrutti.

Capitolo quinto - Diffusione dell'informazione statistica e altre prestazioni

Art. 18

Diffusione dell'informazione statistica

¹I principali risultati dell'attività della statistica cantonale, comprendenti dati, metadati e analisi, sono pubblicati in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. Ciò che non viene pubblicato è, nel limite del possibile e del rispetto del segreto statistico e nella misura in cui ciò non contrasti con interessi superiori, reso accessibile in modo adeguato.

²A questo scopo, nel limite del possibile l'Ufficio di statistica mette a disposizione degli altri organismi cantonali e comunali produttori di statistiche le attrezzature necessarie per la diffusione dei loro risultati.

³Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già resi noti al pubblico dalle persone interessate devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento a persone specifiche.

Art. 19

Altre prestazioni

¹L'Ufficio di statistica offre consulenza statistica di base alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.

²A condizione che il mandante ne assuma i costi, l'Ufficio di statistica e gli altri servizi statistici degli organismi che sottostanno a questa legge possono eseguire altre prestazioni statistiche, quali elaborazioni statistiche, analisi, ricerche e perizie, per le unità amministrative del Cantone, per i Comuni, per gli altri organismi che sottostanno a questa legge e per terzi.

Art. 20

Utilizzazione da parte di terzi

¹I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o elaborati a partire da dati o da informazioni statistiche della statistica pubblica possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione, purché rechino l'indicazione della fonte.

²Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni, se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.

Art. 21

Emolumenti

Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le tariffe per le pubblicazioni, le prestazioni e le autorizzazioni del l'Ufficio di statistica.

Capitolo sesto - Sanzioni amministrative

Art. 22

Violazione dell'obbligo di informazione

Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali,

- a) nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo di informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 5'000.--;
- b) fornisce intenzionalmente informazioni false, è punito con una multa fino a fr. 10'000.--.

Art. 23

Violazione del segreto statistico

¹Chiunque viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto statistico, comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.

²Se la violazione è commessa per negligenza la multa non può superare fr. 3'000.--.

Art. 24

Azione penale

¹Il Dipartimento competente promuove il procedimento per contravvenzione.

²L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

Capitolo settimo - Disposizioni finali

Art. 25

Abrogazione e modificazione di atti legislativi

Sono abrogati i seguenti atti legislativi:

- Decreto legislativo istituente l'Ufficio Cantonale di Statistica, del 19 febbraio 1929;
- Decreto legislativo concernente le tasse per le prestazioni statistiche, del 24 giugno 1997;
- Decreto legislativo concernente l'allestimento di un censimento sulle abitazioni e sui locali industriali e commerciali vuoti, del 3 novembre 2003.

Art. 26

Disposizione transitoria

Per le attività statistiche in corso, il termine di adeguamento a questa Legge è di 2 anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 27

Referendum ed entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.